

IMPOSTA PUBBLICITA'
Cass. civ. Sez. V, 30-10-2009, n. 23020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere

Dott. BERNARDI Sergio - rel. Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7327-2005 proposto da:

SOCIETA' FLYING WORK SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato MACIOCI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TERNZI MAURIZIO, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' GEAT SPA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGINI LUIGINO, delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 157/2003 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

RIMINI, depositata il 22/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l'Avvocato BROCHIERO MAGRONE, per delega depositata in udienza dell'Avvocato BIAGINI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

Svolgimento del processo

La s.r.l. Flying Work impugnava gli avvisi di accertamento notificatili dalla Concessionaria del servizio affissioni del Comune di Riccione relativi all'imposta sulla pubblicità dovuta per gli anni 1997, 1998 e 1999. Presupposto dell'imposizione erano i sorvoli del territorio comunale eseguiti da parte di aeromobile con striscioni pubblicitari nei periodi estivi, oggetto di dichiarazioni inviate al Comune dalla stessa società contribuente. Col ricorso, questa sosteneva che i sorvoli non erano imponibili da parte del Comune di Riccione, in quanto eseguiti solo per esigenze di transito verso il Comune di destinazione della pubblicità. Essi erano avvenuti secondo le modalità previste dalla circolare ministeriale n. 8/3/501 del 22.03.1978, che ne disponeva l'esonero dall'imposta di pubblicità se compiuti "con rotta diretta, senza rallentare velocità e senza effettuare evoluzioni". Su tale premessa, la ricorrente denunciava carenza di motivazione degli avvisi; errata valutazione delle proprie comunicazioni; eccesso di potere nella disapplicazione della circolare ministeriale di esenzione; mancata applicazione delle disposizioni di cui alla *L. n. 212 del 2000, art. 10*.

Il ricorso era respinto in primo ed in secondo grado. La Flying Work s.r.l. ricorre per la cassazione della decisione della CTR dell'Emilia con quattro motivi. La concessionaria Geat resiste con controricorso.

MOTIVI

Motivi della decisione

La ricorrente deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione del *D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 8 e 15*; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto attinente l'applicazione della circolare ministeriale 8/3/501 del 22.3.1973; 3) violazione della *L. n. 212 del 2000, art. 10*; 4) difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

Col primo motivo lamenta che la CTR abbia ravvisato "dichiarazioni di cui al *D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8*" nelle comunicazioni preventive di sorvolo che erano state effettuate dalla contribuente non per dichiarare ma proprio per escludere il presupposto dell'imposta.

Il motivo non chiarisce in che modo ciò avrebbe costituito la denunciata violazione di legge, atteso che il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dal *D.Lgs. n. 507 del 1993*, non è costituito dalla dichiarazione di cui all'art. 8, ma da "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quella assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile".

Presupposto che nella specie è incontestato, sostenendosi dalla ricorrente non che l'attività di diffusione del messaggio pubblicitario non sarebbe avvenuta, ma che non sarebbe stata imponibile in quanto esonerata dal disposto della circolare ministeriale 8/3/501 del 22.3.1973.

La tesi è alla base del secondo motivo, col quale si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe dato ragione della disapplicazione della circolare ministeriale 8/3/501 del 22.3.1973.

Il motivo è inammissibile, perchè il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve riguardare una circostanza di fatto che si assume decisiva, e non una questione di diritto. La natura di atto amministrativo della circolare invocata esclude del resto che la sua disapplicazione possa fondare una doglianza di violazione di legge censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Col terzo motivo si lamenta che sia stata respinta la tesi subordinata in base alla quale la circolare ministeriale 8/3/501 del 22.3.1973, nella cui portata di esonero dall'imposta sulla pubblicità la contribuente aveva confidato in buona fede, avrebbe dovuto quanto meno condurre alla esclusione dall'avviso impugnato di sanzioni ed interessi.

Sennonchè, la CTR ha escluso la condizione psicologica della buona fede della contribuente, e ne ha anzi ritenuto il comportamento "preordinato alla elusione dell'imposta". Giudizio di fatto al quale col ricorso non si contrappone alcuna argomentazione, ma solo la affermazione della sua pretesa illogicità.

Il quarto motivo è inammissibile perchè torna a sostenere che gli avvisi di accertamento erano immotivati, senza sviluppare alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata, che costituisce l'oggetto del ricorso per cassazione.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.